



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA**

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 07/06/2019 Nr. Prot. 3275

C O P I A

INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.

Nr. Progr. **34**

Data **07/06/2019**

Nr. Protoc. **3275**

Seduta Nr. **12**

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	SINDACO	S
FRANCHI PIER LUIGI	VICESINDACO	S
BIA DORIS	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti</i> 3	<i>TOTALE Assenti</i> 0	

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT. CINI MARCO.

In qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:
INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che, in data 26 maggio 2019, si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola;

- che, a seguito della proclamazione degli eletti effettuata, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni in data 27 maggio 2019, è risultato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Gussola il sig. Stefano Belli Franzini, nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 21/09/1983;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, rubricato "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 giugno 1991, n. 182, recante "*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 25 marzo 1993, n. 81, rubricata "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, rubricato "*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148;

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.*";

- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*";

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”*;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 215/2012, a norma del quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta comunale, tra i quali il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

- l'art. 47 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, ai commi 1 e 2, prevede che la giunta comunale sia composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a dodici unità. Lo statuto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi;

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che dispone: *“1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.*

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.”;

- l'art. 64 del T.U.E.L., a tenore del quale: *“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.*

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”;

- l'art. 2, commi 184 e 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).”*, e successive modificazioni, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali;

- l'art. 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”*, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, sempre in tema di riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali, come modificato dall'art. 1, comma 135, lett. a), della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in virtù del quale per i comuni con

popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

VISTO lo “*Statuto comunale*”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28/02/2002;

RICHIAMATI, in particolare, l’art. 26 (*Composizione della Giunta*) e l’art. 27 (*Elezione del Sindaco e nomina della Giunta*) dello Statuto comunale;

VISTO il decreto n. 4/2019 del 06/06/2019 (Prot. n. 3250/2019), con il quale il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta Comunale e, tra questi, il Vicesindaco, come di seguito indicati:

Carica	Nominativo	Deleghe
Assessore	Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)	Bilancio - Politiche Economiche
Assessore	Doris BIA (Consigliere Comunale)	Ambiente - Sviluppo Sostenibile - Cultura
Vicesindaco	Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)	

DATO ATTO:

- che ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applica la previsione di cui all’art. 1, comma 137, della L. n. 56/2014, a norma del quale “*Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.*”;

- che, comunque, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo statuto comunale stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti;

- che, inoltre, come affermato dal già citato art. 46, comma 2, del T.U.E.L., il sindaco nomina i componenti della giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

- che, a norma dell’art. 53, comma 2, del T.U.E.L., il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione;

DATO ATTO che tutti gli Assessori hanno rilasciato apposita dichiarazione agli atti di insussistenza, nei loro confronti, di motivi di ineleggibilità, di inconfiribilità o di incompatibilità di cui ai citati Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- il “*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*”, approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

- il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015;

- il "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015;

ACQUISTO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale reggente, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,

DA' ATTO

1) che la stessa è formalmente insediata in data odierna del 07/06/2019 ed è composta dai seguenti Assessori:

Carica	Nominativo	Deleghe
Assessore	Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)	Bilancio - Politiche Economiche
Assessore	Doris BIA (Consigliere Comunale)	Ambiente - Sviluppo Sostenibile - Cultura
Vicesindaco	Pier Luigi FRANCHI (Consigliere Comunale)	

2) che all'Assessore Pier Luigi FRANCHI è stata conferita la carica di Vicesindaco;

3) che, nei confronti dei suddetti, non sussistono motivi di ineleggibilità, di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

4) che gli Assessori nominati sono in possesso dei requisiti, di legge e statutari, per ricoprire la carica di componente la Giunta Comunale;

5) che il presente verbale di deliberazione sarà pubblicato, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.-



COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **34** Data Delibera **07/06/2019**

OGGETTO

INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 06/06/2019</p> <p>F.to Cini Marco</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :</p> <hr/> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 07/06/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGIA

F.to DOTT. CINI MARCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **07/06/2019** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 07/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGIA

F.to DOTT. CINI MARCO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 07/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGIA

DOTT. CINI MARCO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **17/06/2019**

Data 17/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGIA

F.to DOTT. CINI MARCO
